



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA – ROCCELLA JONICA

ORDINANZA N. 07/2010

Il Capo del circondario marittimo e Comandante del Porto di Roccella Jonica:

- VISTO:** il D.M. del Ministero della marina mercantile, oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in data 13.01.1979 e successive modifiche, relativo all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;
- RITENUTO:** opportuno disciplinare l'attività subacquea professionale nell'ambito del circondario marittimo di Roccella Jonica;
- VISTA:** l'Ordinanza n° 58/2009 del 26/11/2009 della Capitaneria di porto di Reggio Calabria;
- VISTO:** l'articolo 81 del codice della navigazione e gli articoli 59 e 204 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima:

ORDINA

- Art. 1** Tutti coloro che intendono effettuare lavori subacquei nelle acque del circondario marittimo di Roccella Jonica sono tenuti al rispetto delle seguenti condizioni:
- le società che effettuano lavori devono essere in regola con ogni disposizione di legge per svolgere l'attività subacquea;
 - i sommozzatori in servizio locale devono essere iscritti nel registro tenuto dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica, ai sensi dell'articolo 3 del decreto citato nelle premesse, o essere in possesso di specifica autorizzazione ad operare rilasciata dall'autorità marittima del porto di iscrizione;
 - l'equipaggiamento/attrezzature, individuali e non, utilizzate dai sommozzatori devono essere conformi a quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Nel caso il materiale sia installato a bordo di unità navale appoggio, è necessaria una certificazione di collaudo rilasciata da un Ente tecnico navale;
 - durante l'immersione il sommozzatore deve essere assistito, in superficie, da un secondo operatore in grado di intervenire in caso di emergenza e di poter garantire richiesta di soccorso con collegamento telefonico o radio;
 - la società che effettua i lavori subacquei deve assicurarsi in zona una camera iperbarica e un sanitario specialista;
 - il punto di immersione deve essere segnalato in superficie dal prescritto segnale lettera Alfa del codice internazionale dei segnali.
- Art. 2** Per poter eseguire lavori subacquei nell'ambito del circondario marittimo di Roccella Jonica, gli interessati devono richiedere autorizzazione:
- all'Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica, anche per il tramite degli Uffici minori dipendenti;
 - nell'istanza devono essere dichiarati tutti gli elementi di cui al precedente articolo 1, nonché la località, il tipo d'intervento e la durata presunta dei lavori.
- Art. 3** È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza, che entra in vigore dalla data odierna.
- Art. 4** Fermi restando i poteri conferiti al comandante del porto dagli articoli 1249, 1252 e 1255 del codice della navigazione, i contravventori alle norme contenute nella presente ordinanza sono perseguiti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 dello stesso codice, sempreché il fatto non costituisca più grave reato, ovvero reato.
- Art. 5** La presente ordinanza viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito www.roccellaionica.guardiacostiera.it

Roccella Jonica, 21.04.2010

f.to
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Aldo IOPPOLO